REGOLAMENTO (CEE) N. 130/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1992

relativo al regime da applicare alle importazioni in Germania, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia e Portogallo di alcuni prodotti tessili (categoria 3) originari del Pakistan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3350/91 della Commissione (2), in particolare l'articolo 11.

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti (categoria 3), elencati in allegato, originari del Pakistan hanno superato il livello di cui al paragrafo 2 di detto articolo;

considerando che le importazioni dei prodotti in Francia, Italia e Spagna sono già soggette a limitazioni regionali per gli anni 1987-1991 con regolamenti (CEE) n. 2955/ 87 (') e (CEE) n. 2441/89 (') della Commissione;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 è stata notificata al Pakistan, in data 18 settembre 1991, una domanda di consultazioni;

considerando che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, le importazioni di prodotti tessili della categoria 3 in Germania, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia e Portogallo sono state assoggettate, per il periodo dal 18 settembre al 17 dicembre 1991 a dei limiti quantitativi con regolamento (CEE) n. 2994/91 della Commissione (5);

considerando che, in seguito a queste consultazioni tenutesi il 15 dicembre 1991, è stato convenuto di sottoporre i prodotti tessili della categoria 3 a limiti quantitativi dal 18 settembre al 31 dicembre 1991;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 11, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86;

considerando che i prodotti in questione, esportati dal Pakistan tra il 18 settembre 1991 e il 17 dicembre 1991 devono essere imputati sui limiti quantitativi stabiliti per il periodo dal 18 settembre al 31 dicembre 1991;

considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti-

dal Pakistan prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2994/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione in Germania, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia e Portogallo di prodotti originari del Pakistan della categoria riportata in allegato è soggetta per il periodo dal 18 settembre al 31 dicembre 1991 ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dal Pakistan verso Germania, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia e Portogallo prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2994/91 e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

I limiti quantitativi previsti all'articolo 1 non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dal Pakistan prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2994/91.

Articolo 3

Le importazioni dei prodotti spediti dal Pakistan verso Germania, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia e Portogallo a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2994/91 sono subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86.

Tutti i prodotti spediti dal Pakistan verso Germania, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia e Portogallo a decorrere dal 18 settembre 1991 ed immessi in libera pratica vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per il periodo dal 18 settembre al 31 dicembre 1991.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 18 dicembre 1991 al 31 dicembre 1991.

^(*) GU n. L 279 del 2. 10. 1987, pag. 8. (*) GU n. L 231 del 9. 8. 1989, pag. 10. (*) GU n. L 285 del 15. 10. 1991, pag. 15.

⁽¹) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42. (²) GU n. L 317 del 19. 11. 1991, pag. 16.